

REG. GEN. N. 154
DEL 6.04.2023

ORDINANZA N° 11
DEL 6/04/2023



Città di Imperia

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Imperia è classificato secondo i disposti dell'art. 22 del D.P.R. 412/93 in zona climatica C come stabilito dal D.P.R. stesso e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 74 del 16/4/2013,

Rilevato il suddetto DPR 74/2013 è stato modificato con decreto del Ministero della transizione ecologica del 6 ottobre 2022 a seguito dell'aggiornamento del "Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale", allegato al DM 18 dicembre 2019, così come successivamente modificato dal decreto ministeriale 30 settembre 2020, prevedendo di comprendere anche la "variazione dei periodi di accensione" nell'attuale misura non di mercato relativa alla "Definizione di nuove soglie di temperatura e/o orari per il riscaldamento e/o teleriscaldamento nel settore civile, effettuato con uso di gas.";

Preso atto che con il suddetto decreto ministeriale ha disposto che durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.

Visto che, ai sensi del suddetto decreto, la riduzione del periodo di accensione di cui al comma 1 è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche e che pertanto, l'esercizio degli impianti termici indicati al comma 1 dell'art. 1 del citato decreto ministeriale del 6/10/2022, è consentito con i seguenti limiti:

- Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;

Dato atto che le suddette limitazioni non si applicano:

- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione

Visto che ai sensi dell'art. 1 comma 5 del surrichiamato Decreto ministeriale le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi:

- edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;

- b) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- c) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
- d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Atteso che, ai sensi dell'art 1, comma 6, del medesimo Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 6/10/2022, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2 del surrichiamato art.1, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Rilevato l'eccezionale abbassamento delle temperature registrato in questi giorni;

Ritenuto di dover intervenire a tutela della popolazione anziana e dei Soggetti deboli;

Ritenuto quindi che, ad oggi, ricorrono le condizioni climatiche per permettere l'accensione degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati della Città di Imperia a decorrere **dal 6 aprile sino a tutto il 16 aprile**, fatte salve le disposizioni in deroga previste per gli edifici e i casi indicati dal surrichiamata art. 1, comma 4 e 5 del citato Decreto del Ministro della Transizione ecologica del 6/10/2022;

Visto il Decreto del Ministro della Transizione ecologica del 6/10/2022;

Visti il D.P.R. 412/93, il D.P.R. 74/2013 ed il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l'art. 90;

AUTORIZZA

l'accensione degli impianti termici a far data dal **6 aprile 2023 e sino a tutto il 16 aprile 2023** negli edifici pubblici e privati, fino ad un massimo di 4 ore al giorno, liberamente articolabili nell'arco della giornata e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dal Decreto del Ministro della Transizione ecologia del 6/10/2022

DISPONE

ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 74/2013, l'immediata informazione della presente alla cittadinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 6 aprile 2023

IL SINDACO
Claudio Scajola

